

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Ferdinando Fanfani, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Nicolò Schillaci, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 28 settembre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente e legale rappresentante A.S. Melfi S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL'ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA' A.S. MELFI S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL'EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 7 COMMA 3bis CGS ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 201/079pf07-08/SP/ma del 10.8.2007).

Letto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti che ha chiesto l'inibizione per mesi otto per il Presidente Giuseppe Maglione e la penalizzazione di punti uno per la Società A.S. Melfi Srl nonché il difensore dei deferiti che ne ha chiesto il proscioglimento, osserva:

- Il Procuratore Federale ha deferito Giuseppe Maglione e la Società A.S. Melfi Srl, il primo nella qualità di Presidente, per non aver provveduto entro il termine perentorio del 30.6.2007 a depositare presso la Co.Vi.So.C. l'attestazione dell'avvenuto pagamento e/o la regolarizzazione dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardante gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2007 compreso ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Leag Professionisti Serie C;
- I deferiti hanno chiesto il proscioglimento sostenendo che la mancata presentazione della documentazione richiesta era addebitabile ad un ritardo dell'ENPALS nel rilascio della documentazione di competenza. Inoltre il difensore dei deferiti ha eccepito la nullità dell'atto di deferimento per l'errata indicazione in esso della autorità competente alla ratifica dei contratti dei tesserati. Inoltre ha eccepito la violazione del principio del contraddittorio per la mancata concessione della remissione in termini richiesta con istanza inviata via fax il 6.9.2007 a questa Commissione;
- Le eccezioni preliminari sono infondate. L'atto di deferimento reca con dovizie di particolari la descrizione dei fatti contestati, senza alcuna possibilità di errore dei deferiti che sono stati messi in condizione di conoscere perfettamente quanto a loro addebitato e, conseguentemente, di esibire le proprie argomentazioni difensive. Il riferimento alla LNP, contenuto nell'atto di deferimento allorchè si riporta parte del testo della norma violata (seguito da puntini di sospensione) e nella parte finale di tale atto, non altera in alcun modo il senso ed il contenuto dell'atto di deferimento né crea

difficoltà alcuna ai deferiti nell'esercizio dei propri diritti. In relazione alla eccezione di violazione del principio del contraddittorio, va riscontrato che il 6.9.2007 il difensore dei deferiti ha chiesto il rinvio dell'udienza fissata per il giorno 15.9.2007 per generici "impegni famigliari". Per gli stessi motivi chiedeva la remissione in termini. Questa Commissione aderiva alla richiesta di rinvio dell'udienza respingendo quella di remissione in termini. Tale istituto non è previsto dalla normativa sportiva e, comunque, nessuna impedibilità a presentare le memorie difensive è stata dedotta dai deferiti, tantomeno non addebitabile a fatto proprio. Il rinvio dell'udienza, peraltro, ha consentito ai deferiti di svolgere adeguatamente le proprie difese;

- La responsabilità dei deferiti è provata. Infatti l'art. 7 dell'allora vigente CGS ora trasfuso nell'art. 8 ed il C.U. n. 6/A del 3.5.2007 prevedono l'obbligo di comunicazione e di deposito della necessaria documentazione entro termini perentori. Tale obbligo non è stato rispettato e tale violazione è addebitabile anche al Presidente della Società che avrebbe dovuto provvedere all'incombenza. Peraltro la responsabilità dei deferiti è prevista espressamente dall'art. 8 comma 10 CGS. Sul punto va precisato che il fatto addebitato al Presidente del Melfi è chiaramente esposto nel deferimento. La mancata espressa enunciazione della norma di cui all'art. 8 comma 10 CGS non ha alcuna rilevanza in quanto è il capo di imputazione che deve contenere i fatti addebitati al deferito al fine di consentirgli l'individuazione della norma violata;
- Per le violazioni contestate sanzione congrua appare quella di mesi otto di inibizione per il Maglione e un punto di penalizzazione per il Melfi,

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge a Giuseppe Maglione l'inibizione per mesi otto e alla Società A.S. Melfi S.r.l. la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BATTINI (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l.) E MICHELE VIDETTA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL'ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA' CUOIOPELLI CAPPIANO R. S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 203/081pf07-08/SP/ma del 10.8.2007).

Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate dai soggetti deferiti; ascoltato il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti nonché i deferiti;

OSSERVA

Con atto del 10.8.2007, il Procuratore Federale ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per l'inosservanza di quanto disposto dal C.U. n. 6/A del 3.5.2007, relativamente al deposito, anche con comunicazione a mezzo fax, entro il termine del 30.6.2007, presso la

Co.Vi.So.C., della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del Collegio Sindacale, corredata dal Mod. F24, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera, riguardante gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti.

Nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo, per la Società, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e per i Presidenti e legali rappresentanti, l'inibizione per mesi 6 (sei), ai sensi del vigente art. 8 comma 1 CGS. I deferiti, ammettendo la colpa ed invocando la loro completa buona fede, hanno proposto istanza di patteggiamento, alla quale la Procura non ha prestato il consenso o pronuncia ex art. 24 CGS.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La violazione del termine imposto ai deferiti, i quali hanno, come detto, ammesso la loro responsabilità, comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Relativamente alle richieste dei deferiti, questa Commissione, pur evidenziando la buona fede ed il contegno procedimentale degli stessi, ritiene inapplicabile l'art. 24 CGS che ha natura premiale nel caso in cui il fatto controverso venga chiarito, non solo con l'ammissione di responsabilità ma anche con la fattiva collaborazione finalizzata alla scoperta o all'accertamento del fatto stesso.

E tale non può essere considerato il caso di specie nel quale la violazione attiene semplicemente alla decadenza da un termine.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge alla Società Cuoioielli Cappiano R. S.r.l. la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva (2007/2008), ed ai Presidenti della stessa, Carlo Battini e Michele Videtta, l'inibizione per mesi 6 (sei).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI BISANTI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante A.S. Viterbese Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 89 NOIF E AL C.U. N. 180/A DEL 31.3.2007 ALL. A) PAR. I) LETT C) E DELLA SOCIETA' A.S. VITERBESE CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2116/70pf/SP/ma del 4.6.2007).

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 4.6.2007 nei confronti del sig. Giovanni Bisanti all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. per violazione dell'art. 7 comma 3bis CGS, in relazione all'art. 89 NOIF ed al C.U. n. 180/A del 31.3.2006 all. A) par. I) lett. C) e della Società A.S. Viterbese Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2 comma 4 CGS per le condotte ascrivibili al suo legale rappresentante;

ascoltato il difensore della Società deferita e preso atto della mancata comparizione del sig. Giovanni Bisanti;

ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di

irrogazione della inibizione per mesi sei al Bisanti e della penalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

rilevato, in via preliminare, che i fatti contestati risultano comprovati in atti visto che la A.S. Viterbese Calcio S.r.l. non ha depositato presso la Lega Professionisti Serie C entro i termini assegnati le dichiarazioni liberatorie comprovanti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati;

rigettata ogni eccezione formulata dalla difesa della Società deferita diretta a giustificare il mancato adempimento giacchè non risulta depositato in giudizio alcun documento attraverso il quale possa non imputarsi alla Società l'inadempimento e comunque trovare valide giustificazioni del comportamento inadempiente;

ritenuto che la condotta inadempiente deve essere imputata al Bisanti, quale legale rappresentante della Società, per il rapporto di immedesimazione organica che lo legava alla Società;

Esaminata la eccezione formulata dalla difesa della Società deferita che ha sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del C.U. n. 180/A del 31.3.2006 in quanto detto Comunicato prevede una penalizzazione da applicarsi limitatamente alla stagione sportiva 2006/2007;

Valutata la irrilevanza di detta eccezione in quanto l'art. 7, comma 3bis CGS sanziona la Società inadempiente con l'ammenda o con un punto di penalizzazione in classifica "secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni federali";

Considerato che le attuali disposizioni federali da applicare alla fattispecie, in quanto migliorative rispetto alle precedenti, sono quelle di cui agli artt. 8 comma 5 e 8 comma 10 CGS;

affermata la responsabilità dei deferiti,

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione di mesi sei a carico del Sig. Giovanni Bisanti e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella stagione sportiva corrente.

Il Presidente della CDN
Dott. Ferdinando Fanfani

“”

Pubblicato in Roma il 28 settembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete